

RIFLESSIONI A MARGINE DI PLAUT., *RUD. 973: NEC MANU ADSEERUNTUR NEQUE
ILLINC PARTEM QUISQUAM POSTULAT*

Daniela Di Ottavio*

1.- È noto che qualche decennio fa si sviluppò in dottrina un dibattito¹ sul significato da attribuire all'espressione *manu adserere*.

Alcuni studiosi ritenevano, infatti, che *manu adserere* dovesse identificarsi con *manu prendere*, *manu capere* e che l'espressione potesse riferirsi anche «all'atto del *vindicans* nell'ordinaria *actio sacramenti in rem*»²: *manu adserere* avrebbe rappresentato l'atto del singolo litigante, distinguendosi dal *manu(m) conserere*³, che «coglieva l'atto processuale nel suo

* Ricercatrice t. d. con incarico di insegnamento in Istituzioni di diritto romano presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

¹ G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, 144ss. e R. Santoro, *Manu(m) conserere*, in *AUPA* 32 (1971) 524ss. sono persuasi che *manu(m) adserere* si trovi impiegato anche nell'*actio in rem*. S. Tondo, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milano 1967, 64ss. – al contrario – sostiene che l'espressione «non giunse mai ad identificarsi con la comune *vindicatio* nell'ordinaria *actio sacramenti in rem*».

² Franciosi, *Il processo* cit. 144ss.

³ È noto che il significato da attribuire al *manu(m) conserere* era dibattuto anche nel II secolo d.C. se Gellio stesso, per tentare di comprenderlo, interpellò i giuristi: Gell., *Noct. Att.* 20.10.7-10: [...] '*Manum conserere*'... *nam de qua <re> disceptatur in iure <in re> praesenti, sive ager sive quid aliud est, cum adversario simul manu prendere et in ea re (sollemnibus) omnibus verbis vindicare, id est vindicia. Correptio manus in re atque in loco presentie apud praetorem ex duodecimo tabulis fiebat, in quibus ita scriptum est: 'et qui in iure manum conserunt'. Sed postquam praetores propagatis Italiae finibus datis iurisdictionibus negotiis occupati proficisci vindiciarum dicendarum causa <ad> longiquas res gravabantur, institutum est contra duodecim tabularum tacito consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum consererent, sed 'ex iure manum consertum' vocarent, id est alter alterum ex iure ad conserendam manum in rem, de qua ageretur, vocaret atque profeti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem deferrent et in ea gleba tamquam in toto agro vindicarent. Idcirco Ennius significare volens non, ut ad praetorem solitum est, legitimis actionibus neque ex iure manum consertum, sed bello ferroque et vera vi atque solida; quod videtur dixisse conferens vim illam civilem et festucariam, quae verbo dieretur, non quae manu fieret, cum vi bellica et cruenta.* Gellio cercava di comprendere un verso di Ennio (*ann.* 8.1: *ex iure manum consertum*). Rivoltosi in prima istanza ad un grammatico di chiara fama e non avendo da lui ottenute la spiegazione desiderata, l'autore dichiara di aver appreso dai giuristi e dalle loro opere il significato del verso (*itaque id ex iureconsultis quodque ex libris didici*: 20.10.6). In origine l'espressione *manum conserere*, da quanto appreso, avrebbe riguardato l'atto di imporre la mano sulla *res litigiosa* alla presenza del magistrato, cui sarebbe seguito il *verbis vindicare*, in accordo alla norma delle Dodici Tavole (XII Tab. 6.6 a, FIRA I, 45). In seguito, essendosi di molto allargati i confini italici e non essendo più possibile per il pretore recarsi presso il luogo in cui si trovava la cosa, sarebbe invalsa la consuetudine da parte dei litiganti di andare a prendere e recare con sé un simbolo della *res* (ad esempio una zolla di terra) in tribunale per procedere lì, alla presenza del pretore, al rito vindicatorio. Il racconto di Gellio tradisce qualche incertezza, non sfuggita alla giusromanistica [Cfr. G. Nicosia, *Il processo privato romano. I. Le origini*, Torino 1986, 109ss.]. Una prima questione è se l'evoluzione descritta concernesse le sole cose immobili, come sembra ritenere pacificamente la dottrina, od anche tutte le altre (Gellio scrive: *sive ager sive quid aliud est*); la seconda è che Gellio non sembra rendersi conto che - in epoca decemvirale - il pretore era ancora in là dal venire. Simili considerazioni hanno indotto Nicosia, *Il processo* cit. 118ss., ad optare per una ricostruzione alternativa dell'evoluzione del *manum conserere*, tenendo conto anche di Cic., *Pro Mur.* 12.26 e Gai, *Inst.* 4.16-17. Si può seguire traccia del dibattito svoltosi su questo tema in: E. Betti, *La vindicatio primitiva e il suo svolgimento nel diritto privato e nel processo*, in *Il Filangieri* (1915) 23 e nt. 2; E. Costa, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma 1918, 19ss.; H. Levy Bruhl, *La «manum consertio»*, in *Iura* 4 (1953) 163ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano, I. Le «legis actiones»*, Roma 1962, 41ss.; R. Santoro, *XII Tab. 12.3*, in *AUPA* 30 (1967) 5ss.; Id., *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA* 30 (1967) 103ss.; Id., *Manu(m) cit.* 532ss.; A. Guarino, *Il processo privato nelle «XII Tabulae»*, in *ANA* 34 (1985) 65ss.; Id., *Manum conserere*, in *Pagine di diritto romano IV*, Napoli 1994, 107; B. Albanese, *Il processo privato romano delle legis actiones*, in *AUPA* 39 (1987) 78ss.; L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 71ss.; M. Varvaro, '*Manum conserere*' e '*omnibus verbis vindicare*' (Gell. 20.10.7), in *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti*, Pavia 2005, 267ss.; T. Nótári, *Verba carminis - On a Cardinal Point oh Arcaic Roman Law*, in *Acta Juridica Hungarica* 49 (2008) 203ss.; C. Pelloso, '*Giudicare*' e '*decidere*' in *Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di tab. 1.8*, in L. Garofalo (cur.) *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, Milano 2012, 61ss.

insieme»⁴. Quest'atto si sarebbe presumibilmente concretato – nell'ambito di una *causa liberalis* – con il toccare con la mano l'uomo sul cui *status* si controverteva, coerentemente ad alcune testimonianze che è opportuno osservare:

Varr., l. l. 6.64: *Quod dicimus disserit item translaticio aequae ex agris verbo: nam ut holitor disserit in areas sui cuiusque generis res, sic in oratione qui facit, disertus. Sermo, opinor, est a serie, unde sarta; etiam in vestimento sartum, quod comprehensum: sermo enim non potest in uno homine esse solo, sed ubi oratio cum altero coniuncta. Sic conserere manum dicimur cum hoste; sic ex iure manum consertum vocare; hinc adserere manu in libertatem cum prendimus. Sic augures dicunt: si mihi auctor es verbenam manu asserere, dicitur consortes.*

Fest. L. 23.26: *Adserere manum est admovere: quo ea quoque, quae in terram demittuntur, seri dicuntur: unde etiam serae appellantur, quia foribus admotae opponuntur defixae postibus, quemadmodum ea quae terrae inserunt.*

Fest. L. 460.13: *sertorem quidem putant dictum a prendendo, quia cum cuiquam adserat manum, educendi gratia ex servitute in libertatem, vocetur adsertor*⁵

Varrone sta spiegando il significato del lemma *disserit* che, tratto dal linguaggio agricolo, indica chi parla con lo stesso metodo impiegato dall'ortolano nel disseminare i generi delle *res* nelle varie aree dell'orto. Dopo aver ricordato l'etimologia di *sermo*, derivante da *series*, da cui *sarta* e *sartum*, Varrone rileva come, per aversi un discorso (*sermo*), è necessario vi siano almeno due persone ('*sermo enim non potest in uno homine esse solo, sed ubi oratio cum altero coniuncta*'). Allo stesso modo, *conserere manum* è detto quando ci si afferra col nemico per la lotta ed *ex iure manum consertum vocare* quando i due litiganti si sfidano alla contesa sulla *res litigiosa*⁶. Da ciò, prosegue Varrone, anche *adserere manu in libertatem*, quando afferriamo un uomo per dichiararlo libero. Così, gli auguri dicono: se mi autorizzi a prendere con la mano la *verbena*, si dirà chi sono i *consortes*.

Varrone connette il significato del *manu adserere* con quello del *conserere manum* (nei due significati di venire alle mani con il nemico e chiamarsi fuori dal tribunale per la contesa sulla *res*) nonché di *sermo*. L'impressione generale è che le parole o le espressioni richiamate siano connesse fra loro da un comune significato sotteso, indicante l'atto del toccare, del concatenare, intrecciare (o quando si parla: *sermo [...] oratio cum altero coniuncta*; o nel venire alle mani: *conserere manum cum hoste*; o per la contesa fuori dal tribunale: *ex iure manum consertum vocare*; o per affermare la condizione di libero di un uomo: *adserere manu in libertatem cum prendimus*; o per costituire il *consortium* dove ciò che si prende con la mano è la *verbena*: *si mihi auctor es verbenam manu asserere, dicitur consortes*). La stessa idea del toccare e dell'afferrare, prendere con la mano, si può trarre dai brani festini, come già evidenziato da Santoro⁷. Festo spiega l'*adserere manum* come l'atto del congiungere la mano a qualcosa o a qualcuno e pone la locuzione in connessione con *seri*,

⁴ Franciosi, *Il processo* cit. 146. Similmente Santoro, *Manu(m)* cit. 528, per il quale l'originaria differenza di significato tra *adserere manu* e *conserere manum* «è il fatto che con *adserere* deve essersi indicata l'azione dell'attaccare, congiungere con la mano, nel movimento che l'agente compie verso l'oggetto; con *conserere* deve essersi rappresentato, invece, più efficacemente che non con il verbo da cui il composto deriva, l'azione del congiungere tra loro la mano e l'oggetto stesso».

⁵ Franciosi, *Il processo* cit. 144; Santoro, *Manu(m)* cit. 524ss.; Tondo, *Aspetti* cit. 56 nt. 10; 57 nt. 13; 58 nt. 15; S. Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Palermo 2010, 137 nt. 340 e 341. Cfr. anche M. Evangelisti, *Consortium, erectum citum: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica*, in *Diritto@Storia* 6 (2007) *passim*.

⁶ *Supra* nt. 3.

⁷ Santoro, *Manu(m)* cit. 527s.

relativo alla semina (unione organica fra la terra e il seme o la pianta) e *serae*, cioè le serrature congiunte stabilmente alle porte.

Parte della dottrina, ritiene, peraltro, che non vi fosse alcun tipo di rapporto tra il *manum conserere*, concernente le liti su beni immobili e mobili ad essi equiparabili e designante l'atto col quale «i contendenti si afferrano simultaneamente l'un l'altro la mano» e il *manu adserere*, «consistente nell'afferrare per la mano colui che nel giudizio è chiamato a intervenire non nella qualità di contendente ma quale oggetto della controversia»⁸.

Entrambe le correnti di pensiero fondarono sostanzialmente la loro tesi su una diversa interpretazione di un verso di Plauto⁹ (*Rud.* 973): [*Gr.*] *quos quom capio, siquidem cepi, mei sunt: habeo pro meis. Nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat* che si ritrovò – in tal modo – al centro stesso del dibattito, potendo il *manu adserere* qui presente assumere sia il significato di rivendica della proprietà, sia rappresentare un'allusione alla pristina libertà vantata dai pesci e dunque riferirsi ad una *causa liberalis*.

È noto, peraltro, come sovente i poeti, i letterati e i commediografi latini mostrassero particolari competenze in materia giuridica, come già posto in evidenza da Diliberto¹⁰ e come confermano i più recenti studi¹¹, e inserissero tali conoscenze all'interno delle loro opere, verosimilmente con l'intento di rivolgersi ad un pubblico variegato proponendo diversi piani di lettura di una stessa opera.

Sembra, pertanto, opportuno soffermarsi sulle fonti plautine, con particolare riguardo ai versi dibattuti dalla giusromanistica¹², per cercare – ove possibile – di ampliare la comprensione dell'uso che Plauto fece del *manu adserere*.

2.- Prima di passare alla lettura del verso della *Rudens*, è forse opportuno tracciare gli elementi narrativi e giuridicamente rilevanti dell'intera vicenda.

Come noto la *Rudens*¹³, la più lunga tra le commedie plautine, s'incentra sulle vicende del consueto giovane (*Plesidippus*) innamorato della *serva* (*Palaestra*) di un lenone (*Labrax*), nata in realtà *ingenua* e rapita da bambina. *Labrax* – dopo essersi impegnato con *Plesidippus* a vendergli *Palaestra* e avendo da lui ricevuto a tal fine anche un'*arra*¹⁴ – decide, sotto suggerimento

⁸ Tondo, *Aspetti* cit. 57ss.

⁹ Com'è noto, la dottrina è divisa in merito al valore da attribuire alla testimonianza plautina con riguardo al mondo romano e, di conseguenza, al diritto. Una traccia di questo dibattito (con ampia bibliografia) è rinvenibile in S. A. Cristaldi, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index* 39 (2011) 492ss. dove l'Autore ritiene che «oggi la situazione sia più sfumata» e che «l'atteggiamento di assoluto rifiuto nei confronti della commedia plautina tende ad essere abbandonato» (Cristaldi, *Diritto* cit. 496). A ciò si aggiunga che alcuni recenti lavori di O. Diliberto, M. V. Sanna, (cur.) *Le parole del diritto. L'età arcaica*, Cagliari 2016, 63ss. sembrano, ormai definitivamente, confermare come pertinenti al linguaggio tecnico giuridico romano gli istituti (e talvolta i *certa verba*) impiegati da Plauto. Il tema s'intreccia inevitabilmente con quello – anch'esso molto controverso – della presunta dipendenza del commediografo rispetto ai suoi modelli greci. In proposito, E. Paratore, *Il teatro di Plauto e Terenzio. Parte prima*, Roma 1958, 8ss. e 29ss. e Id., *Storia del teatro latino*, Potenza 2005, 111ss. già evidenziava l'insostenibilità della visione di un Plauto quale fedele traduttore dei suoi modelli, adducendo sostanziali riflessioni che lo portano a concludere che «gli elementi costitutivi dell'originalità plautina sono stati quindi da noi caratterizzati nella particolare struttura metrica, nella drastica rielaborazione dei modelli, nel linguaggio, che con la sua scurrilità distrugge il tono intimistico dei modelli greci» (E. Paratore, *Storia* cit. 33s.). Vi è da aggiungere che – a mio parere – proprio i lavori da ultimo svolti in merito alla pertinenza del linguaggio tecnico giuridico impiegato da Plauto confermano non solo l'esistenza di una certa autonomia dell'Autore rispetto alla commedia greca, ma anche un suo desiderio di personalizzazione, al fine di rendere i lavori effettivamente comprensibili e apprezzabili dal suo pubblico di riferimento.

¹⁰ O. Diliberto, *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., sat. 1.3.115-117*, in *AUPA* 55 (2012) 385ss.

¹¹ Cfr. nt. 9.

¹² Franciosi, *Il processo* cit. 144ss.; Santoro, *Manu(m)* cit. 524 ss. *Contra*, Tondo, *Aspetti* cit. 64ss.

¹³ L. Pellecchi, *Per una lettura giuridica della Rudens di Plauto*, Parma 2012 [= ora in *Athenaeum. Studi di letteratura e storia dell'antichità* 101 (2013) 103ss.].

¹⁴ È ciò che *Plesidippus* ricorda al lenone quando lo convoca in giudizio, Plaut., *Rud.* 861: *Quin arrabonem mi accepisti ob mulierem et eam hinc abduxit?* Cfr. M. Talamanca, *L'arra della compravendita in diritto greco e romano*, Milano 1953, *passim*; Pellecchi, *Per una lettura* cit. 15ss., per il quale da ciò «non discende tuttavia necessariamente che un contratto arrale fosse praticato al tempo anche a Roma (magari con proprie peculiarità)», pur ritenendo possibile

dell'amico *Charmides*, di portare via *Palaestra* e *Ampelisca* (altra giovane soggetta al lenone) e cercare fortuna altrove. Imbarcatasi tutti sulla nave (*Labrax*, *Charmides* e le due ragazze), accade l'imprevedibile e naufragano.

Nel naufragio si perdono tutti i beni, compreso un baule contenente oggetti che testimoniano la nascita quale *ingenua* di *Palaestra*. Il *vidulum*, ripescato in mare da *Gripus*, *servus* di *Daemones*, padre della ragazza, diviene oggetto di contesa tra il pescatore e *Trachalio*, *servus* di *Plesidippus*, che vuole recuperarlo a favore del suo *dominus*, affinché la ragazza – dimostrata la sua nascita come *ingenua* – possa definitivamente liberarsi da *Labrax*.

È noto al riguardo il dibattito esistente in dottrina in merito all'esistenza del diritto che avrebbe consentito la libera appropriazione tramite occupazione dei relitti da naufragio¹⁵ o – quantomeno – l'esistenza di una pluralità di consuetudini marittime.

La tesi, prospettata principalmente dal Rougé, non è stata accolta dalla dottrina maggioritaria che ha – a mio parere definitivamente – chiarito come «la giurisprudenza classica, perseguendo un indirizzo probabilmente già tracciato dalla giurisprudenza repubblicana, si era opposta all'antico principio in base al quale i relitti divenivano di proprietà di chi se ne impadroniva, ed aveva affermato chiaramente la persistenza del diritto del proprietario, escludendo decisamente il profilarsi di una ipotesi di *derelictio*»¹⁶, basandosi su:

Dig. 41.2.21.1-2 (Iav. 7 *ex Cass.*): *Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. Idem inris esse existimo in bis rebus, quae iactae sunt quoniam non potest videri id pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est.*

Pertanto, finché persisteva la volontà e la speranza del recupero da parte del proprietario, egli conservava il suo diritto e chi si appropriasse di tali *res* commetteva un *furtum*¹⁷.

Vediamo ora la disputa che nasce fra *Trachalio* e *Gripus*:

che all'epoca stesse fiorendo «il modello contrattuale dell'*emptio venditio* a effetti obbligatori [...] E soprattutto è attestata proprio da Plauto la piena padronanza del meccanismo della vendita a credito (con anticipo della merce e saldo posticipato del prezzo). Che contemporaneamente [...] potesse realizzarsi anche lo schema inverso (con acconto sul prezzo e consegna differita della merce) non sarebbe perciò sorprendente» (Pellecchi, *Per una lettura* cit. 16).

¹⁵ J. Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris 1966, 1 *passim*; Id., *Le droit de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant l'établissement de la domination de Rome*, in *Mélanges Piganiol II*, Paris 1966, 1467ss. L'Autore, in particolare, ritiene che esistessero tre diversi usi in epoca imperiale: l'attribuzione in proprietà del relitto a chi se ne appropriasse; il sequestro e vendita da parte di funzionari statali e la restituzione al proprietario.

¹⁶ G. Purpura, *Relitti di navi e diritti del fisco*, in *AUPA* 36 (1976) 68ss.; Id., *Ius naufragii, Sylai e lex Rhodia. Genesi delle consuetudini marittime mediterranee*, in *AUPA* 47 (2002) 273ss. In tal senso deporrebbero Dig. 41.2.21.1 (Iav. 7 *ex Cass.*), nonché Dig. 14.2.2.8 (Paul. 34 *ad ed.*), Dig. 14.2.8 (Iul. 2 *ex minc.*), Dig. 41.1.9.8 (Gai 2 *rer. cott.*), Dig. 41.7.7 (Iul. 2 *ex minic.*), Dig. 47.2.43.11 (Ulp. 41 *ad Sab.*) e Inst. 2.1.46.

¹⁷ Cfr. G. Purpura, *Il naufragio nel diritto romano: problemi giuridici e testimonianze archeologiche*, in *AUPA* 43 (1995) 466ss.; Id., "Liberum mare", *acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*, in *AUPA* 49 (2004) 165ss. In Id., *Ius naufragii* cit. 279ss., evidenza come – alla luce di tali testimonianze – si possa concludere che «ben radicato era in età classica il principio che le cose lanciate in mare per alleggerire la nave e i relitti restassero all'antico padrone, che Ulpiano non esitava a considerare la *direptio ex naufragio* un vero e proprio furto e Cassio, seguito da Giavoleno, affermava che tutto ciò che è stato recuperato dal mare, non iniziava ad essere del recuperatore, se non dal momento in cui il padrone l'aveva dato per definitivamente perduto, essendo abbandonata qualsiasi speranza di recupero». Sul tema del naufragio, si vedano anche A. D. Manfredini, *Una questione in materia di naufragio*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* 5, Napoli 1984, 2209ss.; S. Tafaro, *Navi e naviganti nell'antico mediterraneo*, in *Sicurezza marittima – Un impegno comune*, Taranto 2005, 293 ss. All'interno della commedia, questa sintesi è, tra l'altro, pronunciata da *Daemones* sul finire del quarto atto, per tacitare le pretese del suo servo che vorrebbe che egli s'impadronisse del bottino: 1259 s. [*Dae.*] *Nam illic cum servo siquo congressus foret, et ipsum sese et illum furti adstringeret.*

Plaut., *Rud.* 966 ss.:

[Gr.] *nihilò pol pluris tua hoc quam quanti illud refert mea:
ego illum novi cuius nunc est, tu illum cuius antehac fuit.*

Hunc homo feret a me nemo, ne tu te speres potis.

[Tr.] *Non ferat si dominus veniat?*

[Gr.] *Dominus huic, ne
frusta sis,*

nisi ego nemo natust, hunc qui cepi in venatu meo.

[Tr.] *Itane vero?*

[Gr.] *Ecquem esse dices in mari piscem meum?*

*Quos cum capio, siquidem cepi, mei sunt; habeo pro meis,
nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat.*

In foro palam omnes vendo pro meis venalibus.

Mare quidem commune certost omnibus.

Trachalio, per convincere *Gripus* a dargli la metà del contenuto del baule, minaccia di denunciarlo quale ladro al *dominus* del *vidulum* che egli afferma di conoscere (955 ss.: [Tr.] *Furtum ego vidi qui faciebat; noveram dominum, id quò fíebat, post ad furem egomet devenio feroque ei condicionem hoc pacto: 'ego istuc furtum scio quò factum est; nunc mihi si vis dare dimidium, iudicium domino non faciam'*) e, pertanto, chiarisce fin dall'inizio qual è la sua posizione: egli ritiene che il relitto rinvenuto in mare abbia un proprietario e, sulla base di questo argomento, cerca di ricattare *Gripus*.

L'inventore non ha però alcuna intenzione di condividere quanto pescato e ingaggia con l'avversario una sottile disputa giuridica, sostenendo di avere conseguito la proprietà¹⁸ del medesimo. Per dimostrarlo svolge un ragionamento basato sull'analogia.

Afferma, infatti, *Gripus* che i pesci – fin quando sono liberi – certamente non gli appartengono. Quando – tuttavia – ne fa oggetto di apprensione, divengono suoi (972: [Gr.] *quos cum capio, siquidem cepi, mei sunt*). In questa dichiarazione, si scorge il principio giuridico sul quale si fonda l'*occupatio*, reso esplicito molti secoli dopo da Gaio in D. 41.1.1.1 (Gai 2 *rer. cott.*): *omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres, et pisces, capientium fiunt*.

Il servo sta affermando che la proprietà dei pesci si acquista per occupazione al momento della cattura ed aggiunge che – in seguito all'acquisto della proprietà del pescato – *'habeo pro meis, nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat'*.

Il verso rappresenta il punto controverso dal quale siamo partiti.

Per Franciosi «l'espressione *manu adserere* non è un motto di spirito che Plauto pone sulla bocca di Gripo, per dire che nessuno può rivendicare la libertà dei pesci, ma significa che nessuno potrà reclamarli come propri, in tutto o in parte, come si rileva dalla frase *neque illinc partem quisquam postulat*. Da esso si desume perciò che *manu adserere* si riferisce anche all'atto del *vindicans* nell'ordinaria *actio sacramenti in rem*»¹⁹.

¹⁸ La disputa si svolge tra *servi* privi di capacità giuridica, e quindi nessuno dei due può acquistare la proprietà del baule, acquisto di cui beneficranno eventualmente i loro *domini*. Questo è chiaro allo stesso Plauto che – pochi versi dopo – farà esultare *Gripus* quando *Trachalio* sceglierà come *arbitr* per dirimere la lite *Daemones*, il *dominus* di *Gripus*. *Gripus* è convinto che il suo padrone gli darà naturalmente ragione, perché l'acquisto è per lo stesso *dominus* un vantaggio patrimoniale: *Rud.* 4.1037: *Eugae! Salva res est, praeda haec perpetua est mea: ad meum erum arbitrum vocat me hic intra praesepis meas: numquam hercle hodie abiudicabit ad suo triobolum*. Ciò è ulteriormente sottolineato e confermato ai vv. 1384 ss. quando *Daemones* sottolinea al lenone che quanto promesso con giuramento a *Gripus* spetta a lui stesso in qualità di *dominus*: *quod servo meo promisisti meum esse oportet, ne tu, leno, postules hic fide lenonia uti: non potes*. Verosimilmente, *Gripus* vuole utilizzare il denaro che spera di ricavare dal baule per riscattarsi, vv. 1387: *Damdum huc argentum est probum: id ego continuo huic dabo adeo me ut hic emittat manu*.

¹⁹ Franciosi, *Il processo* cit. 145. In tal senso anche Santoro, *Manu(m)* cit. 524s.

Di diverso avviso Tondo che ritiene invece che l'espressione «abbia un valore allusivo ben più sottile: *Gripus* intende piuttosto sottolineare, con malizioso compiacimento, che i *pisces*, una volta venuti in suo possesso, avranno con ciò celebrato il loro definitivo addio alla *naturalis libertas* di cui per l'innanzi godevano»²⁰.

Per cercare di comprendere appieno il confronto che si sta svolgendo, occorre soffermarsi sulla vicenda.

Partiamo dal ragionamento analogico svolto da *Gripus*. Egli sta evocando – come si diceva – la disciplina dell'acquisto della proprietà delle *res nullius* per occupazione²¹, sostenendo che al baule si applichi la stessa disciplina prevista per la cattura dei pesci (969: [Gr.] *Dominus huic, ne frustra sis, nisi ego nemo natust, hunc qui cepi in venatu meo*). Poiché il baule è stato rinvenuto in mare, *res communis omnium* (975: [Gr.] *mare quidem commune certost omnibus*)²², il bene è, a suo avviso, da ritenersi acquistato in proprietà all'occupante.

Il ragionamento non convince *Trachalio* il quale gli ricorda che il baule è cosa diversa dai pesci:

Plaut., *Rud.* 981 ss.:

[Tr.] *Quid ais, impudens?*

Ausu's etiam comparare vidulum com piscibus?

Eadem tandem res videtur?

[Gr.] *In manu non est mea:*

ubi demisi rete atque hamum, quidquid haesit extraho.

Meum quod retem atque hami nancti sunt meum potissimumst.

[Tr.] *Immo hercle haud est, siquidem quod vas excepisti.*

[Gr.] *Philosophe!*

[Tr.] *Sed tu enumquam piscatorem vidisti, venefice,*

vidulum piscem cepisse aut protulisse ullum in forum?

Non enim tu hic quidem occupabis omnis quaestus quos voles:

et vitorem et piscatorem te esse, impure, postulas.

Vel te mihi monstrare oportet piscis qui sit vidulus,

vel quod in mari non natum est neque atque habet squamas ne feras.

Da un punto di vista sostanziale si sta, pertanto, discutendo a chi spetti la proprietà delle *res* perdute in mare e, in particolare, se su di esse si acquisti la proprietà per occupazione o meno²³.

Gripus sostiene che qualunque cosa egli peschi con le sue reti e i suoi ami si trova in suo *dominium* (985: [Gr.] *meum quod rete atque hamum, quidquid haesit extraho*), cercando in tal guisa di attrarre il baule nell'ambito delle *res nullius* (tramite l'analogia con i pesci), perché è noto che – nel caso di occupazione – chi perde la custodia dell'animale ne perde contestualmente la proprietà e l'animale torna nel novero delle *res nullius* occupabili da chiunque. Se tale disciplina si applicasse anche al *vidulum*, nessuno potrebbe rivendicarlo.

Trachalio – al contrario – sostiene che tale disciplina si applica solo a ciò che è nato nel mare (982 s.: [Tr.] *ausu's etiam comparare vidulum cum piscibus? Eadem tandem res videtur?*; 991: [Tr.] *vel te mihi monstrare oportet piscis qui sit vidulus, vel quod in mari non natum est neque habet*

²⁰ Tondo, *Aspetti* cit. 65.

²¹ È cosa nota che i pesci siano annoverati nell'ambito delle *res nullius* e – pertanto – nessuno può rivendicarli in proprietà perché un precedente *dominus* non esiste.

²² Cfr. D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017, 141ss.; R. Ortu, *Plaut. Rud.* 975 «*Mare quidem commune certost omnibus*», in *JusOnline* 2 (2017) 160ss.

²³ La conferma giunge anche da *Daemones*, *dominus* di *Gripus* e padre inconsapevole di *Palaestra*, che a più riprese scoraggia il servo nel suo intento di chiedere di appropriarsi del *vidulum*: [Dae.] *Aequom videtur tibi ut ego alienum quod est meum esse dicam?* [Gr.] *Quodne ego inveni in mari?* [Dae.] *Tanto illi melius ptigit qui perdidit: tuom esse nilo magis oportet vidulum.*

squamas ne feras), non a qualsiasi oggetto venga in esso rinvenuto, implicitamente distinguendo le *res nullius* dalle *res perdue*, categoria alla quale il *vidulum* evidentemente appartiene e – coerentemente – afferma che chi se ne appropri commette furto²⁴ (956: [Tr.] *furtum ego vidi qui faciebat; norma dominum id quod fiebat. Post ad furem agomet devenio feroque ei condicionem hoc pacto: «ego istuc furtum scio quod factum est. Nunc mihi si vis dare dimidium, iudicium domino non faciam»*).

L'obiettivo di *Trachalio* è quello di conseguire la metà di quanto contenuto nel baule, sostenendo che quanto pescato in una *res communis omnium* appartenga a tutti: dinanzi al rifiuto ostinato di *Gripus*, egli invoca il giudizio di un *arbiter*:

Plaut., *Rud.* 1001 ss.:

[Tr.] *Verba facimus, it dies.*

Vide sis quous arbitratu nos vis facere.

[Gr.] *Viduli*

Arbitratu.

[Tr.] *Itane?*

[Gr.] *Ita enimvero.*

[Tr.] *Stultus es.*

²⁴ Che sia proprio questo l'aspetto centrale dell'intero confronto, sembra confermato dal pensiero di Pomponio, ricordato da Ulpiano, in un frammento concernente l'*occupatio*, risolto alla luce della disciplina del naufragio: Dig. 41.1.44 (Ulp. 19 *ad ed.*): *Pomponius tractat: cum pastori meo lupi porcos eriperent, hos vicinae villae colonus cum robustis canibus et fortibus, quos pecoris sui gratia pascebat, consecutus lupis eripuit aut canes extorserunt: et cum pastor meus peteret porcos, quaerebatur, utrum eius facti sint porci, qui eripuit, an nostri maneant: nam genere quodam venandi id erant nacti. cogitabat tamen, quemadmodum terra marique capta, cum in suam naturalem laxitatem pervenerant, desinerent eorum esse qui ceperunt, ita ex bonis quoque nostris capta a bestiis marinis et terrestribus desinant nostra esse, cum effugerunt bestiae nostram persecutionem. quis denique manere nostrum dicit, quod avis transvolans ex area aut ex agro nostro transtulit aut quod nobis eripuit? si igitur desinit, si fuerit ore bestiae liberatum, occupantis erit, quemadmodum piscis vel aper vel avis, qui potestatem nostram evasit, si ab alio capiatur, ipsius fit. sed putat potius nostrum manere tamdiu, quamdiu recipere possit: licet in avibus et piscibus et feris verum sit quod scribit. idem ait, etsi naufragio quid amissum sit, non statim nostrum esse desinere: denique quadruplo teneri eum qui rapuit. et sane melius est dicere et quod a lupo eripitur, nostrum manere, quamdiu recipi possit id quod ereptum est. si igitur manet, ego arbitror etiam furti competere actionem: licet enim non animo furandi fuerit colonus persecutus, quamvis et hoc animo potuerit esse, sed et si non hoc animo persecutus sit, tamen cum repositi non reddit, suppressere et interciperi videtur. quare et furti et ad exhibendum teneri eum arbitror et vindicari exhibitos ab eo porcos posse.* La disciplina dell'occupazione degli animali è posta in correlazione, per via analogica, con quella del naufragio. Alcuni lupi sottraggono i maiali di un pastore e i cani del vicino colono li strappano a loro volta ai lupi. Si pone la questione a chi spetti la proprietà, se al vecchio *dominus* o al colono. L'applicazione della disciplina dell'occupazione prevede, infatti, che qualora l'animale selvatico sfugga alla nostra custodia, rientri nel novero delle *res nullius* e chiunque se ne possa appropriare legittimamente. Nel caso in questione tuttavia, i maiali non sembrano essere selvatici; nondimeno s'immagina che ne possiamo perdere la proprietà in ragione della sottrazione operata da una *fera bestia*. Qualora il bene venga da quest'ultima rilasciato, chiunque se ne potrebbe appropriare liberamente e legittimamente. Pomponio, tuttavia, non concorda con questa soluzione e sfuma la ferrea disciplina, affermando che l'animale rimane nel nostro dominio fintanto che *reciperari possit*. A conforto di questa conclusione, ricorda la disciplina del naufragio, sostenendo che chi ne è vittima non perde immediatamente la proprietà dei beni naufragati ed anzi chi se ne appropri è punito con la pena del *quadruplum*. Analogamente, pertanto, nel caso prospettato, dinanzi alla richiesta inevasa del pastore rivolta al colono di riavere indietro i maiali, egli può tentare l'*actio furti*, perché sebbene il colono non avesse da principio l'*animus furandi*, *quamvis et hoc animo potuerit esse, sed et si non hoc animo persecutus sit, tamen cum repositi non reddit, suppressere et interciperi videtur*. Il riferimento alla pena del quadruplo in caso di appropriazione dei beni oggetto di naufragio si spiega verosimilmente con l'emanazione, nel corso del I sec. a.C., dell'*edictum de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*: cfr. E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2002, 510ss. e – in particolare – 517 e ivi nt. 141. Sul frammento, si vedano anche D. Hughes, *Furtum ferarum bestiarum*, in *The Irish Jurist* 9.1 (1974) 184ss.; R. Lambertini, '*Erepta a bestiis*' e occupazione, in *Labeo* 30 (1984) 191ss.; A. D. Manfredini, '*Chi caccia e chi è cacciato...*'. *Cacciatore e preda nella storia del diritto*, Torino 2006, 40ss.; T. Finkenauer, *On stolen Swine, Fished Fisherman, and Drowned Dogs*, in *Roman Legal Tradition* 7 (2011) 30ss.; M. Polojac, *Gaius, Hadzic and occupatio of wild animals – classic Roman law in the Serbian Civil Code*, in *Fundamina* 20.2 (2014) 738ss.; Z. Benincasa, '*Cum pastori meo lupi porcos eriperent*'. *Status prawny zwierzat porwanych przez drapieżniki*, in *Zeszyty Prawnicze* 17.4 (2017) 45ss.

[Gr.] *Salve, Thales.*
 [Tr.] *Tu istunc hodie non feres, nisi das sequestrum aut arbitrum quouiis haec res arbitrato fiat.*
 [Gr.] *Quaeso, sanus es?*

1017 s.: [Tr.] *Non probare pernegando mihi potes, nisi pars datur aut ad arbitrum redeitur aut sequestro ponitur).*

Il confronto tra i due antagonisti prosegue ed assume i tratti dell'*incipit* di una *legis actio sacramenti in rem*:

Plaut., *Rud.* 1024 ss.:
 [Gr.] *Nescio neque ego istas vostras leges urbanas scio, nisi quia nunc meum esse dico.*
 [Tr.] *Et ego item esse aio meum.*

I due pronunciano le parole solenni introduttive del giudizio, poiché entrambi affermano di essere proprietari del *vidulum*, compiendo (metaforicamente, ma non troppo) le due *vindicaciones*. Inutile evidenziare che la formula impiegata dai due contendenti riecheggia quella riferita, secoli dopo, da Gaio:

Gai, *Inst.* 4.16: *si in rem agebatur, mobilia quidem et moventia, quae modo in ius adferri adducive possent, in iure vindicabantur ad hunc modum: qui vindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, velut hominem, et ita dicebat: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM CAUSAM; SICUT DIXI; ECCE TIBI; VINDICTAM INPOSUI, et simul homini festucam inponebat. Adversarius eadem similiter dicebat et faciebat*²⁵

Sia *Gripus* che *Trachalio* affermano di essere proprietari del *vidulum*, utilizzando la formula che veniva pronunciata in giudizio '*meum esse aio*' con una leggera differenza nelle parole pronunciate da *Gripus* ('*meum esse dico*'). Pertanto, è chiarito oltremodo che i due *servi* si contendono la proprietà del baule, bene mobile come quelli di cui discorre Gaio nel citato frammento.

Quando i due giungono dinanzi a *Daemones* per l'arbitrato, *Trachalio* rivela le sue vere intenzioni o, semplicemente, comprende che il suo tentativo di conseguire parte del *vidulum* a vantaggio suo oltre che del suo *dominus* non ha più speranza di successo²⁶ e, così ragionando, compie un passo indietro rispetto alle proprie pretese e apre la via alla soluzione della vicenda:

Plaut., *Rud.* 1075 s.:
 [Da.] *Verbo illo modo ille vicit. Quid nunc tu vis? Dic mihi.*
 [Tr.] *Equidem ego neque partem posco mihi istinc de istoc vidulo*

²⁵ Albanese, *Il processo* cit. 64, sottolineò che il discorso gaiano si adattava «anche al caso (per più versi, identico) della *vindicatio in libertatem* o *in servitutem*; e cioè al processo nel quale un litigante sosteneva che una persona (presente *in iure*) era libera (si parlò di *adserere in libertatem*, ed il litigante fu detto *adsertor libertatis*), mentre l'avversario sosteneva che quella persona gli apparteneva *ex iure quiritium* (in quanto serva)».

²⁶ Per Pellicchi, *Per una lettura* cit. 52ss.

*neque meum esse hodie umquam dixi: sed isti inest cistellula
huius mulieris, quam dudum dixi fuisse liberam.*

In questi versi, diretti all'*arbiter dominus* di *Gripus* e padre della giovane, *Trachalio* afferma, dinanzi all'esplicita richiesta di *Daemones*, di non volere parte del *vidulum* né di averne affermata la proprietà durante il giorno, ma che dal contenuto del baule si evincerà il risolutivo riconoscimento di *Palaestra* come libera.

Questi versi, congiuntamente al confronto svoltosi poco prima tra i due antagonisti, chiariscono – a mio parere – il contenuto del '*nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat*'.

Gripus con tale affermazione voleva chiarire che nessuno poteva in tutto o in parte reclamare la proprietà del baule da lui rinvenuto in mare. *Trachalio* cerca di argomentare a suo favore per riuscire ad ottenere la metà del *vidulum* e i due giungono, all'apice del conflitto, a scambiarsi i *certa verba* della *legis actio sacramenti in rem*.

Giunti dinanzi all'*arbiter*, *Trachalio*, con lo scopo di difendersi dalle accuse di *Gripus* e, allo stesso tempo, di liberare *Palaestra*, dichiara di non aver rivendicato la proprietà del baule né per l'intero né in parte: *ego neque partem posco mihi istinc de istoc vidulo neque meum esse hodie umquam dixi*. Poiché l'affermazione è palesemente falsa, avendo *Trachalio* in ogni modo cercato di acquisire la proprietà della metà del *vidulum* da subito (958a: [Tr.] *ego istuc furtum scionquoui factum est. Nunc mihi si vis dare dimidium, iudicium domino non faciam*; 1011: [Tr.] *quid opust? Quin tu potius praedam divide*; 1017: *non probare pernegando mihi potes, nisi pars datur aut ad arbitrum reditur aut sequestro poniur*) e avendone con certezza affermata la proprietà per l'intero con lo scambio dei *certa verba* (1024: *nescio: neque ego istas vostras leges urbanas scio, nisi quia hunc meum esse dico. [Tr.] Et ego item esse aio meum*), rende – a mio parere – la conferma definitiva di come vadano intesi i versi controversi (973: *nec manu adseruntur neque illinc partem quisquam postulat*) nei quali si esprime *in nuce* il conflitto di proprietà tra i due servi.

3.- Se nei versi della *Rudens* l'espressione *manu adserere* sembra, dunque, relativa ad una *vindicatio*, nelle testimonianze presenti²⁷ nel *Curculio*, *Persa* e *Poenulus*²⁸, ci si riferisce a cause di libertà.

La trama della prima commedia citata, il *Curculio*, è incentrata sul tentativo di *Phaedromus* di recuperare il denaro necessario per l'acquisto dell'amata *Planesium*, soggetta al lenone *Cappadox*.

Il piano iniziale di *Phaedromus* è quello d'acquistare la ragazza per trenta mine dal lenone, ma, non avendo denaro sufficiente, egli invia *Curculio* in Caria a chiedere vanamente un prestito ad un amico. *Curculio*, tuttavia, conosce contestualmente un soldato che gli confida di aver depositato trenta mine presso un banchiere per l'acquisto di una ragazza (proprio *Planesium*) e che il medesimo banchiere aveva l'incarico di attivarsi per la compravendita qualora gli fosse stata recapitata una lettera col sigillo del suo anello. *Curculio* non si lascia sfuggire l'occasione: sfila l'anello al *miles* consegnandolo a *Phaedromus* ed i due immediatamente confezionano una lettera

²⁷ Tutte risalenti alla prima metà del II secolo a.C. In merito al *Curculio*, E. Paratore, nella nota introduttiva di Plauto, *Le commedie. Captivi, Casina, Cistellaria, Curculio, Edipicus*, III ed., Roma 2004, 298, ritiene che la commedia sia ascrivibile al primo decennio del II secolo. Allo stesso torno di tempo sarebbero attribuibili il *Persa* e il *Poenulus* [E. Paratore (cur.), Plauto, *Le commedie. Persa, Poenulus, Pseudolus*, III ed., Roma 2004, 8s. e 127s.], mentre la *Rudens*, risalirebbe ad un periodo compreso tra il 211 e il 205 [E. Paratore (cur.), Plauto, *Le commedie. Rudens, Stichus, Trinummus, Vidularia*, III ed., Roma 2004, 9].

²⁸ In tutte le commedie citate, il fulcro delle vicende è rappresentato da giovani donne che – rapite da bambine e assoggettate al *dominium* di un lenone – sono infine liberate. Che fosse all'epoca diffuso il fenomeno della vendita di soggetti liberi quali schiavi è cosa nota. Sul tema della condizione giuridica dei liberi catturati dai pirati ad esempio, si veda R. Ortu, «*Captus a piratis*»: *schiaivù di fatto?*, in *Rivista di Diritto Romano* 10 (2010) 1ss. Si veda anche M. V. Sanna, *Mulieres ad metalla damnatae*, in I. Piro (cur.) *Scritti per A. Corbino* 6, Tricase 2016, 473ss.

contenente la falsa disposizione indirizzata al banchiere da parte del soldato di acquistare la ragazza e consegnarla a *Curculio*.

Cappodox assicura che – ricevuto il denaro – avrebbe trasferito il *mancipium*²⁹ (494: [Ca.] *memini et mancupio tibi dabo*³⁰) sulla giovane all’acquirente, la quale – evidentemente – sarebbe stata in un secondo momento manomessa dal nuovo *dominus*.

Questo sembra dedursi dai versi contenuti nel primo atto, nei quali l’innamorato promette di dare la libertà a *Planesium* nel giro di pochi giorni (208 ss.: [Ph.] *Ita me Venus amet, ut ego te hoc triduum numquam sinam, in domo esse istac, quin ego te liberalem liberem...* [Pl.] *Em istoc verbo vindictam para; si amas, eme; ne rogites, facito ut pretio pervincas tuo*). *Planesium*, nei versi indicati, allude alla *vindicta* che presumibilmente sarebbe stata impiegata dopo il trasferimento di proprietà per svolgere l’omonima *manumissio*.

Il piano ordito spiega i suoi effetti e il lenone – incassato il prezzo – esegue le disposizioni contenute nella lettera e consegna la giovane a *Curculio* e al banchiere. Quest’ultimo, peraltro, gli ricorda più volte una promessa, che sembra assumere i tratti di una vera e propria *obligatio verbis contracta*:

Plaut., *Curc.* 490 ss.:

[Ly.] *Memento promisisse te, si quisquam hanc liberali
caussa manu adsereret, mihi omne argentum redditum eiri,
minas triginta*

665 ss.: [Th.] *Verum hercle dico: me lubente feceris;
et leno hic debet nobis triginta minas.*

[Ph.] *Quam hob rem istuc?*

[Th.] *Quia ille ita repromisit mihi,
si quisquam hanc liberali adseruisset manu,
sine controversia omne argentum reddere.*

705 ss.: [Th.] *Quodne promisti?*

[Ca.] *Qui promisi?*

[Ph.] *Lingua.*

[Ca.] *Eadem nunc nego:
dicendi, non rem perdendi gratia haec nata est mihi.*

[Th.] *Nil agit, collum obstringe homini.*

[Ca.] *Iamiam faciam ut iusseris.*

[Th.] *Quando vir bonus es, responde quod rogo.*

[Ca.] *Roga quod lubet.*

[Th.] *Promistin, si liberali quisquam hanc adsereret manu,
te omne argentum redditurum?*

Nel primo frammento il banchiere *Lycus* ricorda – infatti – al lenone di avere promesso la restituzione delle trenta mine qualora la giovane fosse stata rivendicata come libera. In tal caso, il *manu adserere* sembra riferirsi ad una *causa liberalis*, menzionata per ben tre volte quale condizione verificatasi la quale sarà pagata la somma di denaro (491: [Ly.] *si quisquam hanc liberali caussa manu adsereret*; [Th.] 668: *si quisquam hanc liberali adseruisset manu*; [Th.] 709: *si liberali quisquam hanc adsereret manu*).

²⁹ Si veda in tal senso anche E. Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Parma 1890, 330s. Cfr. G. Falcone, *Obligatio est iuris vinculum*, Torino 2003, 136ss.; Cristaldi, *Diritto cit.* 491ss.; A. Corbino, *La risalenza dell’emptio-venditio consensuale e i suoi rapporti con la mancipatio*, in *IURA* 64 (2016) 9ss.

³⁰ Cristaldi, *Diritto cit.* 508s.

Particolarmente indicativa la prima testimonianza dove la possibile controversia è esplicitamente menzionata con il lemma *caussa* appartenente al lessico giuridico, già presente nelle Dodici Tavole (XII tab. 1.7³¹: *ni pacunt, in comitio aut in foro, ante meridiem caussam coiciunto, com peroranto ambo praesentes*), ed indicante, con verosimiglianza, la fase in cui le parti riassumono l'oggetto del contendere ed espongono le loro ragioni³².

Difficile comprendere per quale ragione le parti avessero verbalmente contratto l'obbligazione alla restituzione del prezzo qualora la giovane – oggetto della vendita – fosse stata rivendicata quale libera se – come sembra – le parti erano pronte alla *mancipatio*. Quel che si può immaginare è che l'*obligatio* servisse nelle more del passaggio del *mancipium*.

Quanto ordito è esattamente ciò che avviene, poiché il *miles*, riconosciuta in *Planesium* sua sorella, ne afferma l'*ingenuitas*, consentendo ai giovani di sposarsi [avviene all'uopo una *sponsio* tra il fratello e il futuro marito (674: [Ph.] *Spondesne, miles, mihi hanc uxorem?* [Th.] *Spondeo*] e di recuperare il prezzo pagato per il tramite di *Lyco*.

4.- Altre due testimonianze del *manu adserere* si rinvencono nel *Persa*:

Plaut., *Pers.* 160 ss.:

[To.] *Dare debet; praebenda aediles locaverunt.*

[Sa.] *Iam faxo hic aderunt. Sed ego nil horunc scio.*

[To.] *Nil hercle vero. Nam ubi ego argentum accepero continuo tu illam a lenone adserito manu.*

[Sa.] *Sibi habeat, si non extemplo ab eo obduxero.*

713: [Do.] *Ille quidem iam scit, quid negoti gesserit, qui mihi furtivam meo periclo vendidit, argentum accepit, abiit. Qui ego nunc scio, an iam adseratur haec manu? Quo illum sequar? In Persas? Nugas!*

La trama del *Persa* presenta elementi comuni a quella del *Curculio*, sebbene in questa commedia l'innamorato che compra una giovane dal lenone *Dordalus* sia uno schiavo. Pertanto, non può egli stesso manomettere l'amata *Lemniselenis*, ma occorre che lo faccia il proprio *dominus*³³.

La circostanza che la manomissione sia avvenuta è confermata nei versi successivi, nei quali *Toxilus* ripetutamente chiede al lenone se la ragazza sia libera (483 ss.: [Do.] *Eho, an iam manu emisisti mulierem?* [...] [To.] *Iam liberta auctu's?* [...] *Dic bona fide: iam libera est?* [...] [To.] *Libera, inquam, est*) e il lenone per tutta risposta gli dice di andare dal pretore a verificare di persona (487: [Do.] *I ad forum, e praetore exquire, siquidem credere mihi non vis*).

³¹ Come consueto seguo la classificazione operata da S. Riccobono, *Leges*, in S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, *Fontes iuris romani Antejustiniani, Pars prima*, Florentiae 1909 [=FIRA² (Florentiae 1941) (poi 1968, 2007) I, 37.

³² C. Gioffredi, *Rem ubi pacunt orato. XII tab. I, 6-9 (per la critica del testo decemvirale)*, in *BIDR* 76 (1973) 274ss.; D. Di Ottavio, *Uti legassit... ita ius esto. Alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Napoli 2016, 67 e ivi nt. 76.

³³ Ciò è chiarito nell'*argumentum*, Plaut., *Pers.* 1 ss.: *Profecto domino suo amore Toxilus/emit atque curat leno ut emittat manu* e dal tenore nei successivi versi, anche se taluni [Paratore (cur.), Plauto, *Le commedie. Persa* cit.115 nt. 80] hanno ritenuto il punto dubbio in ragione della circostanza che – nei versi 836 ss. – *Toxilus* si appella come *patronus* di *Lemniselenis*. Tuttavia, a me pare che non possano esserci dubbi che questi versi vadano intesi in senso sostanziale (è *Toxilus* a pagare per la liberazione della ragazza) e non in senso tecnico giuridico, poiché *Toxilus* – come si diceva – è *servus* egli stesso. Non a caso, al verso 849, *Lemniselenis* chiama *patronus* il lenone *Dordalus*.

Toxilus ha ricevuto il denaro necessario all'acquisto da *Sagaristio*, *servus* suo amico, il quale disponeva di una somma consegnatagli dal *dominus* per l'acquisto di buoi al mercato. *Toxilus* s'impegna a restituirglielo nel giro di pochi giorni. Per far questo, convince *Saturio* (il parassita della commedia) a vendere sua figlia al lenone, in modo tale che quest'ultimo investa la somma da lui ricevuta e – contestualmente – la perda dinanzi alla rivendica in libertà della giovane da parte del padre, somma che sarà restituita a *Sagaristio*.

Peraltro, che l'esito della vicenda possa non essere dei migliori per il lenone, s'intravede dall'inizio della trattativa, poiché viene chiarito che la ragazza – che è stata rapita ed è, pertanto, *furtiva* – viene venduta a pericolo del compratore, senza che alcuno ne prometta o dia il *mancipium* (523 ss.: [Do.] *eam te volo curare ut istic veneat, ac suo periculo is emat qui eam mercabitur; mancipio neque promittet neque quisquam dabit*). In tal modo, evidentemente, *Toxilus* apre la via alla vendita, verosimilmente attraverso una *traditio*, senza porre il venditore nella condizione di dover versare il *duplum* in caso di rivendica. *Dordalus* (il lenone) è scettico e teme l'eventualità di rimanere senza denaro e senza ragazza (532: [Do.] *nisi mancipio accipio, quid eo mi opus est mercimonio?*), rischio che poteva essere scongiurato solo col contestuale trasferimento della proprietà tramite *mancipatio* cui i versi alludono³⁴, ma impraticabile vista la condizione di *res furtiva* della ragazza.

Nel primo dei frammenti sopra riportati, *Toxilus* sta spiegando a *Saturio* che non appena avrà recuperato il denaro dalla vendita di *Virgo* (figlia di *Saturio*) egli dovrà immediatamente rivendicarla. L'espressione usata, in tal senso, è proprio *manu adserere* (163: [To.] *continuo tu illam adserito manu*).

Nel secondo frammento, la vendita si è già svolta e *Dordalus* è assalito da dubbi e paure (714 ss.: [Do.] *ille quidem iam scit quid negoti vendidit. Argentum accepit, abiit. Qui ego nunc scio an iam adseratur haec manu? Quo illum sequar? In Persas? Nugas!*). Anche in questo caso troviamo impiegata l'espressione *manu adserere* ad indicare ciò che il lenone teme, cioè la rivendica in libertà della ragazza. Ciò sembra confermato alla fine del quarto atto quando il lenone e *Saturio* si confrontano:

Plaut., *Per.* 745 ss.: [Sa.] *Age ambula in ius, leno.*
 [Do.] *Quid me in ius vocas?*
 [Sa.] *Illi apud praetorem dicam; sed ego in ius voco.*
 [Sa.] *Nonne antestaris?*
 [Sa.] *Tuan ego causa, carnufex,*
cuiquam mortali libero auris atteram,
qui hic commercaris civis homines liberos?
 [Do.] *Sine dicam.*
 [Sa.] *Nolo.*
 [Do.] *Audi.*
 [Sa.] *Surdus sum; ambula.*
Sequere hac, scelesta feles virginaria.
Sequere hac, mea gnata, me usque ad praetorem.

Saturio invita il lenone a seguirlo dinanzi al pretore e quest'ultimo, pur avendo già compreso, gliene chiede il motivo (745: [Do.] *quid me in ius vocas?*), motivo che sembra essere espresso ai versi 747-749, quando *Saturio* lo accusa di fare commercio di cittadini liberi. Pertanto, il lenone è invitato a recarsi dinanzi al pretore per ivi procedere, verosimilmente, ad una *causa liberalis* (la giovane, infatti, deve seguire il padre in giudizio 752: [Sa.] *sequere hac, mea gnata, me usque ad praetorem*).

³⁴ Si veda ampiamente Cristaldi, *Diritto* cit. 517ss.

Si può, pertanto, sintetizzare in tal modo. *Toxilus* sollecita *Dordalus* ad acquistare la giovane *Virgo*, facendogli però assumere il pericolo dell'*emptio*, il che – mi pare – deve intendersi nel senso che non viene trasferito il *mancipium* e che il venditore non assume su di sé alcuna *obligatio* che tuteli l'acquirente, come era invece accaduto nel *Curculio*. L'unica speranza di *Dordalus* è l'acquisto in proprietà per usucapione, ma se la ragazza è stata rapita ed è, dunque, *res furtiva*, in quanto tale, non si può usucapire. Sin da subito quello che il lenone teme è la rivendica quale donna libera della giovane, cosa che egli stesso afferma accadere frequentemente (534 s.: [Do.] *Quid metuis? Metuo hercle vero; sensi ego iam compluriens, neque mi haud imperito eveniet tali ut in luto haeream*).

5.- Proseguendo nell'analisi dei brani plautini nei quali si rinviene l'espressione *manu adserere*, ulteriori testimonianze si trovano nel *Poenulus*. Quest'ultima è una della più lunghe commedie plautine ed è incentrata – nuovamente – sul giovane *Agorastocles* innamorato di una delle ragazze del lenone *Lyco*. Anche in questo caso, la trama si snoda intorno ad un tranello che deve servire ad *Agorastocles* per conseguire la proprietà di *Adelphasium* e poterla poi manomettere. Il piano, escogitato dal *servus* di *Agorastocles*, prevede di far incappare *Lyco* in un'accusa di *furtum*, all'esito della quale – non avendo i soldi per pagare la multa comminata – il pretore avrebbe aggiudicato al derubato (naturalmente *Agorastocles*) tutta la *familia* del lenone, schiave comprese. Che lo scopo sia quello della liberazione si comprende dalle prime battute, nelle quali *Adelphasium* è irata con l'amato perché la sua promessa di liberazione ancora non si è concretata (361 ss.: [Ad.] *liberare iuravisti me haud semel, sed centies: dum te expecto, neque ego usquam aliam mihi paravi copiam, neque istuc usquam apparet: ita nunc servio nilo minus*). *Milphio* – servo di *Agorastocles* – corre in soccorso del *dominus* ed assicura alla ragazza che presto sarà libera e cittadina (371 s.: [Mi.] *ego faxo, si non irata's, nimium pro te dabit atque te faciet ut sis civis Attica atque libera*) e incoraggia *Agorastocles* a cercare e portare con sé i testimoni che serviranno nello sviluppo della vicenda (424: [Mi.] *i, adduce testis tecum*; 447: [Ag.] *ibo atque arcessam testis*). Saranno, infatti, chiamati a testimoniare dinanzi al pretore di aver visto *Collybiscus*, fattore di *Agorastocles*, recarsi con trecento filippi presso l'abitazione del lenone fingendosi uno straniero appena arrivato in città e desideroso di divertirsi con le ragazze di *Lyco*. Sono gli stessi testimoni a far cadere il lenone nella trappola e a chiamare *Agorastocles* al momento opportuno, per cogliere *Lyco* in quello che Plauto definisce furto flagrante (785: [Ag.] *manifesto fur es*), anche se – a dispetto di quanto affermato – s'invocherà il pagamento del *duplum*³⁵.

Accanto allo svilupparsi di questa vicenda, se ne dipana contestualmente un'altra.

Uno schiavo del lenone confida a *Milphio* che *Adelphasium* e sua sorella sono in realtà di condizione libera (894: [Sy.] *quia Adelphasium quam erus deamat tuos ingenuast*; 899 s.: [Sy.] *et ille qui eas vendebat dixit se furtivas vendere: ingenuas Carthagine aibat esse*). Da ciò s'inizia a prospettare sottilmente il legame di parentela tra le giovani e *Agorastocles* anch'esso rapito da bambino e adottato da un vecchio che lo aveva istituito erede universale e che una possibile soluzione della vicenda sia la rivendica in libertà da parte di *Agorastocles* delle schiave di *Lyco*:

Plaut., *Poen.* 905 s.:

[Sy.] *Omnia memoras, quo id facilius fiat: manu eas adserat, suas popularis, liberali causa.*

960: [Ag.] *Ain tu tibi dixit Syncerastum, Milphio,*

³⁵ Vi è più di un dubbio che il *furtum* fosse effettivamente *manifestum*. Come noto, qualora lo fosse stato, la pena sarebbe stata del *quadruplum*, mentre *Agorastocles* dirà – verso la fine della commedia – che ciò che gli è dovuto per il furto è il *duplum* (1351: [Ag.] *duplum pro furto mi opus est*), accontentandosi – peraltro – del *simpulum* offertogli da *Lyco* (1362: [Ly.] *Quin egomet tibi me addico: quid praetore opust? Verum opsecro te ut liceat simpulum solvere, trecentos Philippos: credo conradi potest*).

*eas esse ingenuas ambas surrupticias
Carthaginiensis?
[Mi.] Aio et, si frugi esse vis,
eas liberali iam adserere causa manu.
Nam tuom flagitiumst tuas te popularis pati
Servire ante oculos, domi quae fuerint liberae.*

Nel primo brano, *Syncerastus*, servo di *Lyco*, dopo aver confidato a *Milphio* che le ragazze sono *ingenuae*, suggerisce che *Agorastocles* impianti una causa per la liberazione delle ragazze. Anche in questo caso, come sinora si è osservato, l'espressione usata è *manu adserere*, la quale torna nel brano immediatamente seguente quando *Milphio* suggerisce al suo *dominus* di perseguire questa strada per realizzare il suo progetto finale di conquista dell'amata.

In questi frammenti emerge con chiarezza il collegamento tra l'atto del *manu adserere* e la *causa liberalis* contestualmente evocata.

La commedia prosegue ed entra in scena un altro personaggio, *Hanno*, il padre delle due sorelle a cui *Milphio* propone – non sapendo ancora che è l'effettiva verità – di fingere di essere il padre delle ragazze e rivendicarle:

Plaut., *Poen.* 1100:
*[Mi.] Nunc hoc consilium capio et hanc fabricam apparo,
ut te allegemus: filias dicas tuas
surruptasque esse parvulas Carthagine,
manu liberali caussa ambas adseras,
quasi filiae tuae sint ambae. Intellegis?*

Anche in questo brano, l'uso dell'*adserere manu* è posto in connessione con l'esercizio di una *causa liberalis*, in cui il *pater* stesso avrebbe rivendicato la condizione d'*ingenuitas* delle figlie, cosa che effettivamente avviene nella penultima scena dell'atto finale quando *Hanno* cita in giudizio *Lyco* (1343: *[Ha.] In ius te voco*) dichiarandone il motivo (1343: *[Ha.] Quia hasce aio liberas ingenuasque esse filias ambas meas*). Dinanzi a quest'affermazione, *Lyco* sembra cedere subito:

Plaut., *Poen.* 1347 s.:
*[Ly.] Iam pridem equidem istuc scivi et miratus fui
neminem venire qui istas adsereret manu.*

In tali commedie, pertanto, si può ragionevolmente sostenere che l'espressione *manu adserere* sia stata riferita alle controversie sullo stato e – in particolare – a quelle *liberalis*.

6. - In conclusione, quel che mi pare si evinca dalle riflessioni svolte e dall'analisi dei brani proposti, è che Plauto abbia impiegato il *manu adserere* sia per indicare una controversia concernente la proprietà di una *res* (nel caso di specie un *vidulum* oggetto di naufragio: *Rud.* 973) sia per riferirsi, più frequentemente, a *causae liberalis* (*Curculio*, *Persa*, *Pseudolus*).

Le due fattispecie non sono, peraltro, in contraddizione come già osservato da Franciosi per il quale «sarebbe erroneo ritenere che *manu adserere* sia espressione riguardante solo il processo di libertà. Al contrario essa indica l'atto del rivendicare anche nella comune *actio in rem*»³⁶.

³⁶ Franciosi, *Il processo* cit. 144ss.

Più di recente, Sciortino ha sostenuto che «sulla base di D. 5.4.1.2 (Ulp. 5 *ad ed.*)³⁷ e Plaut., *Rud.* 972-974, è possibile arguire che, in senso lato, il lemma *adsertio* fosse utilizzato come sinonimo di *vindicatio* e di *petitio* anche al di fuori delle liti di libertà»³⁸.

Il *manu adserere* doveva ricoprire, a mio avviso, un ruolo sia nella *legis actio sacramenti in rem* che nelle controversie concernenti lo *status* verosimilmente e come già sottolineato, l'elemento comune poteva essere rappresentato dal toccare con la mano la *res* litigiosa o la persona sul cui *status* si controverteva, non essendovi, come rilevato da Albanese³⁹, differenze sostanziali tra la comune azione di rivendica dei beni mobili e la *vindicatio in libertatem* o *in servitutum*, al di là di alcune particolarità presenti nella prima⁴⁰.

Vi è, infine, un altro aspetto da sottolineare. Le riflessioni sviluppate finora sembrano confermare le intuizioni che – come menzionato in apertura⁴¹ – parte della dottrina ha già evidenziato. Mi riferisco alla circostanza che sovente i poeti e letterati latini mostrano un'ampia conoscenza del diritto che palesano nelle proprie opere⁴²: Plauto si inserisce a pieno titolo in questo quadro⁴³.

I costanti riferimenti giuridici che il commediografo opera inducono riflessioni ulteriori relativamente alla speciale competenza che egli dimostra (sulla sua formazione culturale; sull'*entourage* da lui frequentato) e sulle conoscenze del pubblico al quale si rivolgeva.

In ragione della peculiarità della sua opera, non possiamo immaginare che i suoi riferimenti al diritto fossero comprensibili solo da un pubblico ristretto (a differenza di Orazio⁴⁴), poiché evidentemente con le sue commedie si rivolgeva alla grande massa del popolo, che doveva riuscire a comprendere almeno in parte le situazioni giuridiche rappresentate, pena l'incapacità di cogliere la struttura della trama e di partecipare all'ilarità che Plauto voleva suscitare.

Possiamo, dunque, immaginare che non solo Plauto, ma anche il suo pubblico possedesse almeno alcune di quelle conoscenze giuridiche che i suoi testi necessariamente implicavano.

³⁷ Dig. 5.4.1.2 (Ulp. 5 *ad ed.*): *Quin immo si duo possideant hereditatem et duo sint, qui ad se partes pertinere dicant, non singuli a singulis petere contenti esse debent, puta primus a primo vel secundus a secundo, sed ambo a primo et ambo a secundo: neque enim alter primi, alter secundi partem possidet, sed ambo utriusque pro herede. et si possessor et petitor possideant hereditatem, cum unusquisque eorum partem dimidiam hereditatis sibi adserat, invicem petere debebunt, ut partes rerum consequantur: aut si controversiam sibi non faciunt hereditatis, familiae herciscundae experiri eos oportebit.* Come noto, in questo frammento, il verbo *adserere* è impiegato per indicare la rivendica dell'eredità. Al riguardo, Tondo, *Aspetti* cit. 65 nt. 39, ritiene vi sia un equivoco, perché – a suo giudizio – occorre differenziare l'uso del solo verbo *adserere* e dell'intera locuzione, *manu adserere*. *Contra* Franciosi, *Il processo* cit. 105, 145.

³⁸ Sciortino, *Studi* cit. 137 nt. 340.

³⁹ Albanese, *Il processo* cit. 64.

⁴⁰ Sciortino, *Studi* cit. 136ss. e 153ss. ritiene che la *vindicatio in servitutum* corrispondesse a Gai, *Inst.* 4.16, mentre per la *vindicatio in libertatem* propone due differenti formule, distinguendo l'ipotesi in cui la *vindicatio* fosse pronunciata o meno da un soggetto titolare della *patria potestas*.

⁴¹ Cfr. *supra* § 2 e ivi nt. 9 e 10.

⁴² E. Costa, *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna 1893, 1 e *passim*; R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, Napoli 2014, 1 e *passim*.

⁴³ Basti ricordare l'ampio lavoro di E. Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, I ed., Torino 1890, 1 e *passim*.

⁴⁴ Diliberto, *La satira* cit. 402.

Abstract

Italiano:

Un *vidulum*, ripescato in mare in seguito ad un naufragio, fa sorgere tra il pescatore *Gripus* (che lo ha rinvenuto) e *Trachalio* (suo antagonista che intende recuperare una *cistellula* ivi contenuta a vantaggio del suo *dominus*) una lite in merito a chi e in quale misura spetti la proprietà della cosa.

Questa è la sintesi di un noto brano della *Rudens* di Plauto (vv. 973 ss.), già al centro di un dibattito sul significato da attribuire all'espressione '*manum adserere*' e cioè se essa debba intendersi come riferita esclusivamente ad una *causa liberalis* o anche - più in generale - ad un'azione di rivendica.

Attraverso una lettura giuridica della commedia in esame e di altri testi plautini nei quali compare l'espressione '*manum adserere*', sembrerebbe emergere un quadro variegato, in cui i significati originariamente prospettati (*causa liberalis*, *actio in rem*) non si collocano in via alternativa fra loro, ma sembrano essere - al contrario - entrambi presenti e accomunati, verosimilmente, dal significato dell'espressione in argomento, ovvero il toccare con la mano la *res litigiosa* o la persona sul cui *status* si discuteva.

Dall'analisi emerge, peraltro, un aspetto che preme sottolineare: i protagonisti delle commedie plautine portano in scena sovente delle vere e proprie questioni giuridiche, impiegando frequentemente la relativa terminologia tecnica (per fare solo l'esempio della *Rudens*: *occupatio*, *res communes omnium*, l'*arbiter*, lo scambio delle *vindicationes*): il che fa pensare che il pubblico del commediografo fosse in grado di comprendere, almeno in larga misura, il significato di quanto veniva rappresentato.

Inglese:

A *vidulum*, fished out to sea following a shipwreck, raises a quarrel between the fisherman *Gripus* (who found it) and *Trachalio* (his antagonist who intends to recover a *cistellula* contained there for his *dominus*) about who owns and to what extent the property of the thing.

This is the synthesis of a well-known piece by the *Rudens* of Plauto (vv. 973 ss.), already at the center of a debate on the meaning to be attributed to the expression '*manum adserere*' and that is whether it should be understood as referring exclusively to a *causa liberalis* or even - more in general - to a claim action.

Through a legal reading of the play under consideration and other plautine texts in which the expression '*manum adserere*' appears, a varied picture would appear to emerge, in which the originally hypothesized meanings (*causa liberalis*, *actio in rem*) do not emerge alternately, but they seem to be both present and they're united by the meaning of the expression, that is to touch with the hand the *res litigiosa* or the person on whose *status* there was a discussion.

The analysis also shows an aspect that is important to emphasize: the protagonists of the plautine comedies often bring to the stage real legal questions, frequently employing the relevant technical terminology (to make only the example of the *Rudens*: *occupatio*, *res communes omnium*, the *arbiter*, the exchange of *vindicationes*): which suggests that the playwright's audience was able to understand, at least to a large extent, the significance of what was represented.

Parole chiave = *manum adserere, res communes omnium, legis actio sacramenti in rem.*
Key words: *manum adserere, res communes omnium, legis actio sacramenti in rem.*